

Versamento di somma mediante bonifico – Cass. n. 8046/2023

Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - in genere - Versamento di somma mediante bonifico - Prova mediante produzione in giudizio dell'estratto conto del "solvens" - Esclusione - Ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma - Applicazione del principio di vicinanza della prova - Esclusione - Fondamento.

La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8046 del 21/03/2023 (Rv. 667502 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1188, Cod_Civ_art_2697

Corte

Cassazione

8046

2023